

CONSIGLIO DI STATO: illegittima l'esclusione degli psicologi dai concorsi per dirigenza di struttura complessa per la tutela della salute mentale

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 29 APRILE 2019, N. 2735

Nuccia Canevarollo, *Responsabile Liguria Dirigenza Sanitaria Anaa Assomed*

Un'azienda sanitaria romana ha indetto una selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore responsabile dell'unità operativa complessa "Tutela salute mentale e riabilitazione nell'età evolutiva", riservandola all'Area medica, precludendone l'accesso agli psicologi.

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio si è quindi rivolto al TAR del Lazio al fine di ottenere l'annullamento della delibera di indizione della selezione e del conseguente avviso e, di fronte alla decisione negativa del Tar, lo stesso Consiglio dell'Ordine degli Psicologi ha proposto appello al Consiglio di Stato, contestandone la correttezza e domandandone la riforma.

Il TAR del Lazio, con ordinanza n. 3292 del 18 novembre 2010, aveva riconosciuto la legittimità della selezione pubblica, disattendendo le censure indirizzate della scelta effettuata dall'Azienda di riservare all'area della dirigenza medica gli incarichi direttivi di strutture che devono garantire "un corretto svolgimento delle funzioni di diagnosi e cura dei pazienti affetti da disturbi mentali". In sintesi, dovendo la struttura interagire con pazienti affetti da gravi disturbi mentali, il "preposto è chiamato a svolgere non solo funzioni di coordinamento nonché funzioni gestionali, come fa osservare il ricorrente, ma viene richiesto che abbia anche competenze nella definizione di un piano farmacologico oltre che psicoterapeutico".

L'Ordine degli psicologi, in sede di appello, ha criticato la correttezza di tale giudizio, richiamando il parere n. 1793/2005 della Sez. I del Consiglio di Stato, avente ad oggetto le delibere del Direttore generale dell'Azienda sui criteri di conferimento degli incarichi di dirigente di unità operativa complessa, ove si rileva la necessità che, se necessario a soddisfare meglio l'interesse aziendale e la funzionalità del servizio, non ne sia precluso l'accesso al personale non medico.

Non sussistendo preclusioni normative, in caso di strutture multidisciplinari, così come stabilito dal d.p.r. 484/1997, deve essere privilegiato l'accesso pluricategoriale.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che, come rappresentato dall'Ordine degli psicologi, la scelta di riservare la selezione in questione ai soli medici confligge sia con il carattere multidisciplinare del dipartimento di salute mentale, nel caso di specie relativo all'età evolutiva, sia con le competenze meramente gestionali ed organizzative implicate dalle funzioni direttive che si andranno a svolgere. L'unità operativa complessa dedicata alla salute mentale dell'infanzia non svolge solo prestazioni strettamente mediche e psichiatriche, ma anche terapie psicologiche, quali afferenti alla diagnosi e alla cura, non farmacologica, del disturbo psichico. Appare quindi irragionevole riservare ai soli medici psichiatri l'accesso alla dirigenza della U.O.C. ed escludere da essa gli psicologi: unico limite all'estensione a più categorie professionali di un avviso pubblico per la selezione del dirigente di un'unità complessa che comprende l'erogazione di prestazioni ascrivibili

a diverse discipline è esclusivamente la riconducibilità delle relative categorie professionali a quelle previste dal d.p.r. 484/1997.

Per quanto sopra precisato il Consiglio di Stato ha accolto l'appello dell'Ordine degli psicologi e, in riforma della decisione impugnata, ha annullato la delibera e l'avviso di selezione nella parte in cui riservano la partecipazione alla procedura ai soli medici, escludendo da essa gli psicologi.